



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
comunicazione e rapporti con i cittadini
Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38122 TRENTO / TRIENT 7 ottobre 2016

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

Id Doc: 4470710
Registro: RATAA



Num. Prot: 0014509/P del: 07/10/2016

EL PF mf

OGGETTO / Legge regionale 28 settembre 2016, n. 8
BETREFF "Disposizioni urgenti in materia di enti locali".

CIRCOLARE N. 6/EL/2016

- Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI
- 38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO
- 39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO
- 38122 Ai Consorzi dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO
- 39100 Ai Consorzi dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO
- Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI
- Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI
- Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 [[link: LR 28 settembre 2016 n. 8](#)]
apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina in materia di enti locali e in particolare in tema di
segretari comunali, graduatorie di concorso e rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in
favore del personale e degli amministratori comunali.

La **lettera a)** del comma 1 dell'**articolo 1** articolo estende la particolare disciplina già introdotta per i concorsi di terza classe segretarie (dall'articolo 9, comma 1, lettera a della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11) ai concorsi per la copertura del posto di segretario generale di seconda classe che non abbiano raggiunto lo scopo di individuare un vincitore, vuoi perché il bando di concorso non abbia avuto seguito per mancanza assoluta di candidati, vuoi per mancata partecipazione alle prove di tutti i candidati, vuoi per mancanza assoluta di candidati che abbiano superato le prove stesse. La soluzione individuata dal legislatore regionale per prevenire ulteriori procedure di concorso infruttuose, consiste nell'allargare la base dei potenziali concorrenti, riducendo eccezionalmente i requisiti di esperienza professionale richiesti in via ordinaria per poter partecipare ai concorsi di seconda classe. Quanto alla riduzione dei requisiti di esperienza professionale, si precisa che possono partecipare i segretari che abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, precisando altresì che a tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

Le **lettere b) e c)** chiariscono che, nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita "in via definitiva". In precedenza l'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 (che aveva modificato l'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m.) faceva riferimento al conseguimento della qualifica più elevata "a seguito di concorso pubblico". Tale espressione creava dubbi applicativi nei casi in cui la qualifica più elevata fosse conseguita non in esito a concorso pubblico, ma a seguito di riqualificazione della sede segretariale ovvero di revisione della sede stessa per la crescita demografica del comune (articolo 48 del TUPERS approvato con DPR n. 2/L del 2005 e s.m.) a condizione di essere "in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretariale riqualificata" (v. comma 4 del citato articolo 48 TUPERS).

La **lettera d)** disciplina la ripartizione delle funzioni segretarie nei comuni associati tra il segretario, il vicesegretario (nei soli comuni nei quali questi è inquadrato come dirigente) e i vicesegretari a esaurimento, demandandola alla convenzione tra gli enti. Inoltre stabilisce che in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, i vicesegretari a esaurimento non conservano il diritto alla nomina (come stabilito in termini generali dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11); alla copertura dello stesso si provvede con mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente disposto dalla legge provinciale e fatta salva ogni diversa disciplina sui limiti assunzionali stabilita dalla legge provinciale.

L'**articolo 2** proroga ulteriormente la validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento. Com'è noto la Provincia autonoma di Trento – nell'ambito della competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale e limiti alle assunzioni di personale – ha stabilito negli ultimi anni degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, prevedendo in particolare una riduzione della spesa per il settore del personale. Le limitazioni alle assunzioni introdotte con modifiche alla legge provinciale TN n. 27/2010 sono state via via confermate ed estese fino a comprendervi il triennio 2015-2017 (articolo 24, comma 4, lettera b) LP TN 30 dicembre 2014, n. 14). Il legislatore regionale, dopo aver stabilito con l'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 una prima proroga – sino al 31 dicembre 2016 – della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento, ha ritenuto pertanto

opportuno prorogare ulteriormente – al 31 dicembre 2018 – non solo la validità delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità al 5 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della LR 8/2016) ma anche delle graduatorie scadute nel corso del 2016.

L'articolo 3 chiarisce che la nuova disciplina in materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 del 2015. Come noto, l'articolo 4, comma 1, lettera b) della LR 31/2015 ha recepito la nuova disciplina introdotta, in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori comunali, dall'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125. Con tale modifica, il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori dei comuni è limitato a quelle sostenute per un solo difensore ed entro i limiti stabiliti dal dm 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Al fine di prevenire dubbi interpretativi circa la natura (sostanziale o procedimentale) della modifica testé citata e sulla conseguente non-immediata applicabilità della novella legislativa ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, l'articolo 3 stabilisce espressamente che la nuova disciplina trova applicazione rispetto ai soli procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015. Resta peraltro fermo che in base alla previgente disciplina regionale (che ammetteva il rimborso per due difensori), le parcelle dovevano essere determinate sulla base delle vigenti tariffe professionali, tariffe individuabili per le liquidazioni successive all'entrata in vigore del DM 55/2014 proprio nel citato DM.

L'articolo 4 demanda al Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, il compito di riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella stessa legge con le norme contenute nella lunga serie di leggi regionali che hanno innovato l'ordinamento del personale dei comuni.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di urgenza e dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BUR, avvenuta il 5 ottobre 2016.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]



Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).